

Ai gentili clienti - Loro Sedi

Buoni pasto:

per l'esenzione fiscale non rileva il limite di otto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, ai sensi della seconda parte dell'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di "buoni pasto", fino all'importo complessivo di: i) 5,29 euro giornalieri; ii) 7,00 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma L'importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla "franchigia" di esenzione prevista dall'art. 51 co. 3 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente. Il DM 7.6.2017 n. 122 definisce le caratteristiche dei buoni pasto e individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. Il medesimo decreto stabilisce, tra l'altro, che il buono pasto non è cumulabile oltre il limite di otto buoni. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto 12.2.2019 n. 6, ha affermato che il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dall'art. 4 co. 1 lett. d) del DM 7.6.2017 n. 122 non incide, ai fini fiscali, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente previsti dall'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, pari a 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici. Tali limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono, quindi, dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto. Conseguentemente, ai fini fiscali potrebbero essere utilizzati, ad esempio, anche nove buoni pasto, purché venga rispettato il limite di esenzione di 5,29 euro giornalieri o di 7,00 euro per quelli elettronici, da verificarsi sulla base del valore nominale di ciascun buono erogato.

Premessa

Con il **principio di diritto 12.2.2019 n. 6**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alla determinazione dei **limiti di esenzione fiscale dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto**.

Trattamento fiscale dei buoni pasto in capo al dipendente

Ai sensi della seconda parte dell'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di "buoni pasto", fino all'importo complessivo di:

- → 5,29 euro giornalieri;
- → 7,00 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Osserva

L'importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla "franchigia" di esenzione prevista dall'art. 51 co. 3 del TUIR **(258,23 euro)** e **concorre,** pertanto, **a formare il reddito di lavoro dipendente** (ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Caratteristiche dei buoni pasto

Il DM 7.6.2017 n. 122 definisce le **caratteristiche dei buoni** pasto e **individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa** reso a mezzo dei buoni pasto¹.

Osserva

Sulla base della risoluzione Agenzia delle Entrate 30.10.2006 n. 118, ancorché emanata con riferimento alla precedente disciplina dei buoni pasto, la nozione di buoni pasto assume rilevanza anche ai fini fiscali, posto che l'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR fa riferimento alle prestazioni per il servizio sostitutivo di mensa, ora disciplinate dal DM 7.6.2017 n. 122.

Tanto premesso, l'art. 2 co. 1 lett. c) del DM 7.6.2017 n. 122 **definisce "buono pasto"** (o "ticket restaurant") **il documento di legittimazione**, anche in forma elettronica, **che attribuisce**:

¹ **Il citato DM, in vigore dal 9.9.2017,** è stato emanato in attuazione dell'art. 144 del DLgs. 50/2016, decreto che **ha abrogato il precedente DPR 207/2010 che disciplinava anche i buoni pasto** (artt. 3 e 285 co. 4 e 5 del DPR 207/2010).

- → al titolare, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono;
- → all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

I buoni pasto consentono (art. 4 del DM 7.6.2017 n. 122):

- ✓ al titolare, di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto (vale a dire, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'IVA);
- ✓ all'esercizio convenzionato, di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
- ✓ I buoni pasto **sono utilizzati esclusivamente**:
- √ dai prestatori di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
- ✓ dai soggetti che hanno instaurato con il cliente **un rapporto di collaborazione anche non** subordinato.

Osserva

Viene inoltre stabilito che il buono pasto:

- → non è cedibile;
- → non è cumulabile oltre il limite di otto buoni;
- → **non è commercializzabile** o convertibile in denaro;
- → è utilizzabile solo dal titolare;
- → è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore facciale.

Con particolare riferimento al documento di prassi in commento, **rileva la circostanza che sia espressamente consentita la cumulabilità dei buoni pasto,** <u>ancorché nel limite di otto</u> (art. 4 co. 1 lett. d) del DM 7.6.2017 n. 122).

Irrilevanza ai fini fiscali del limite di cumulo

L'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto in commento, ha affermato che **il summenzionato** divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente - rispettivamente di 5,29 euro e 7,00 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici - previsti dal citato art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR.

Osserva

La **non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente** (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto **opera**, infatti, nei limiti stabiliti dal citato art. 51, a **prescindere dal numero di buoni utilizzati**.

L'Agenzia sottolinea quindi che il datore di lavoro sarà tenuto alla verifica dei suddetti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati. In altri termini, i limiti di esenzione fiscale devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono, quindi, dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto.

Esemplificazione

Stando a quanto esposto, **ai fini fiscali potrebbero quindi essere utilizzati**, ad esempio, **anche nove buoni pasto**, **purché venga rispettato il limite di esenzione di 5,29 euro giornalieri o di 7,00 euro per quelli elettronici**, da verificarsi sulla base del valore nominale di ciascun buono erogato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO